

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1297

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro della difesa

(MARTINO)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2002

—————

**Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione
del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles**

—————

INDICE

| | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Analisi tecnico-normativa | » | 5 |
| Relazione tecnica | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 8 |

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La decisione dell'Alleanza di realizzare entro il 2007 un nuovo Quartiere Generale nell'attuale sede di Bruxelles è stata annunciata ufficialmente dai Capi di Stato e di Governo alleati in occasione del Vertice di Washington dello scorso anno.

Essa risponde alle necessità e ai bisogni derivanti dal processo di revisione dell'Alleanza stessa, iniziato con la fine della guerra fredda e dell'equilibrio geo-politico ad essa collegato.

La riunificazione della Germania, la disintegrazione dell'Unione Sovietica e i conseguenti cambiamenti sopravvenuti altrove in Europa centrale e orientale, modificando profondamente la situazione politica del vecchio continente, hanno infatti mutato la natura dei rischi con i quali l'Alleanza si è per anni confrontata.

Con le decisioni prese ai Vertici di Londra (luglio 1990), Roma (novembre 1991) e Washington (aprile 1999), l'Alleanza Atlantica ha pertanto adattato la propria strategia globale al mutato contesto internazionale, attuando un processo di revisione che ne ha investito la natura stessa: da organizzazione deputata esclusivamente alla difesa collettiva dei propri membri essa ha sviluppato nell'ultimo decennio una dimensione di sicurezza collettiva, che ha comportato, peraltro, profondi mutamenti anche nella struttura militare della NATO. I recenti eventi nei Balcani hanno accreditato questa nuova dimensione dell'Alleanza, attribuendole il ruolo di principale punto di riferimento per la sicurezza dell'intera area euro-atlantica. Con l'adesione della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica Ceca, l'Alleanza ha inoltre portato a compimento un parziale allargamento ad est, che ha per la prima volta coinvolto

Paesi appartenuti, nel periodo del confronto est-ovest, allo schieramento avversario. La politica della «porta aperta», riaffermata al Vertice di Washington, prevede infine che nel corso del prossimo vertice del 2002 vengano valutate eventuali ulteriori adesioni.

Nel contesto di una sempre più attiva politica di proiezione esterna, l'Alleanza Atlantica ha altresì provveduto a istituzionalizzare articolati e approfonditi rapporti di dialogo e cooperazione con Paesi dell'Europa centro-orientale con una particolare attenzione alla Russia e all'Ucraina e della sponda sud del Mediterraneo. Attualmente sono 27 i Paesi *partner* nell'ambito della «*Partnership for Peace*» e 7 i *partner* nell'ambito del Dialogo Mediterraneo.

2. Nell'ambito dei cambiamenti sopra descritti va rilevato, inoltre, un sostanziale mutamento nel ruolo e nel peso che ad ogni singolo alleato era attribuito nel contesto del confronto bipolare. Con lo spostamento del «*limes critico*» dell'Alleanza da nord a sud, l'Italia si è trovata a svolgere un ruolo di primo piano nell'intero scacchiere balcanico. Essa ha messo a disposizione truppe nei Balcani, con il comando, da ottobre 2000, dell'operazione KFOR in Kosovo. Essa inoltre ospita il maggior numero di comandi della NATO e, tra i membri dell'Alleanza, è il quinto Paese contributore al bilancio civile e a quello militare di questa organizzazione.

3. Questa profonda trasformazione qualitativa e quantitativa dell'Alleanza non poteva prescindere da un necessario ammodernamento e ampliamento delle infrastrutture del Quartiere Generale della NATO, ormai obsolete ed incapaci di ospitare adeguatamente le missioni dei Paesi *partner* accreditate presso la NATO.

Le attività preparatorie, gestite da un «Comitato *ad hoc*» sotto la supervisione del Consiglio Atlantico, sono state avviate nel 1997 con uno studio di fattibilità finalizzato alla identificazione, delle esigenze relative alle singole componenti il futuro Quartiere Generale (centro conferenze, uffici, *staff center*, eccetera).

Tale attività di analisi è stata condotta dal Segretariato internazionale con l'ausilio di consulenze tecniche e tenendo conto delle li-

nee guida di volta in volta fissate dal citato Comitato *ad hoc* per il nuovo Quartiere Generale. A questo Comitato è stato peraltro conferito il mandato di sovrintendere, per conto del Consiglio Atlantico, a tutte le fasi del progetto.

La proiezione iniziale, stimata in sede di studio di fattibilità, prevede a carico dello Stato italiano, un onere di euro 24.622.025 pari al 7,25 per cento dell'intero ammontare del progetto.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Analisi dell'impatto normativo delle proposte sulla legislazione vigente.

Il disegno di legge proposto è autorizzativo di una operazione *ad hoc*, e pertanto non incide sulla legislazione vigente, nè si ritiene necessario porre in essere successiva normazione secondaria. Comporterà adempimenti amministrativi conseguenti per l'erogazione della spesa.

b) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Sempre in relazione alle caratteristiche specifiche delle disposizioni legislative, non è riconducibile al disegno di legge un'eventuale valutazione di difformità rispetto alla normativa comunitaria.

c) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a Statuto speciale.

In relazione all'ambito di applicazione del disegno di legge ed all'oggetto stesso dell'intervento autorizzato, non si rinvencono incidenze su sfere di competenza regionale.

d) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Il provvedimento riguarda un intervento che interessa solamente l'Amministrazione dello Stato e non coinvolge in alcun modo le funzioni delle regioni e degli enti locali.

e) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

Non si è a conoscenza di altre iniziative legislative di pari oggetto o interessanti anche parzialmente la materia.

ELEMENTI DI DRAFTING NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative nel testo.

b) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto uso della novella.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

Non si ritiene che l'attuazione del disegno di legge in questione comporti l'emanazione di atti di natura amministrativa (ad esempio decreti ministeriali).

RELAZIONE TECNICA

La Tabella A della legge finanziaria concernente il Fondo speciale di parte corrente destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi ritenuti necessari per il triennio 2000-2002 già prevedeva un accantonamento di lire 15.300 milioni pari ad euro 7.901.790,56, da destinarsi al «Quartiere Generale NATO in Bruxelles».

Il medesimo accantonamento è stato riportato per il triennio 2001-2003.

In data 13 aprile 2000 si è svolta presso la NATO in Bruxelles una riunione informale sul nuovo Quartiere Generale NATO, che ha, tra l'altro, definito le basi tecnico-finanziarie che hanno portato all'approvazione, in data 6 luglio 2000, da parte del Comitato *ad hoc* delle proiezioni dei costi previsti per il periodo 2000-2008 per la realizzazione delle opere.

In data 24 luglio 2000 il Consiglio ha adottato alcune decisioni tra le quali vi è quella relativa alle immediate esigenze di spesa per l'anno in corso.

La Commissione *ad hoc* ha evidenziato che la proiezione dei costi previsti si basava sull'informazione disponibile nella fase IV e su altri documenti. Poichè la medesima informazione era ancora ad uno stadio molto preliminare, i costi erano stati ripartiti in poche ristrette categorie. Gli stessi costi sarebbero stati ridefiniti nei prossimi mesi ed anni, in quanto la Commissione avrebbe affrontato gli ulteriori passaggi dell'affidamento della progettazione e della valutazione ingegneristica. I valori stimati avrebbero continuato perciò ad essere aggiornati secondo stime sempre più accurate e quindi lo schema finanziario sarebbe stato conseguentemente ridefinito.

In data 19 settembre 2000, altresì, a seguito di aggiustamenti delle voci degli elementi di calcolo, in diminuzione ed aumento dei costi previsti, presi in esame dalla Commissione, il quadro economico risultava modificato in aumento di 1,7 bilioni di franchi belgi.

Ciò premesso, la proiezione iniziale prevede a carico dello Stato italiano un onere di euro 24.622.025, pari al 7,25 per cento dell'importo complessivo, ripartito secondo il seguente schema i cui valori sono espressi in euro (cfr. allegato espresso in BEF al cambio ufficiale 1 EUR (euro) = BEF (franco belga) 40,3399):

- 4.669.290 euro per l'anno 2002;
- 4.441.530 euro per l'anno 2003;
- 4.441.530 euro per l'anno 2004;
- 4.441.530 euro per l'anno 2005;

4.441.530 euro per l'anno 2006;
1.160.187,50 euro per l'anno 2007;
1.026.427,50 euro per l'anno 2008.

Si evidenzia che, nell'indicare tale ripartizione della quota (pari al 7,25 per cento dell'importo totale) a carico dello Stato italiano, si è tenuto conto dell'accantonamento già realizzato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la partecipazione alla ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico in Bruxelles è autorizzata la spesa complessiva di euro 24.622.025 per il periodo 2002-2008, di cui euro 4.669.290 per l'anno 2002, euro 4.441.530 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006, euro 1.160.187 per l'anno 2007, ed euro 1.026.428 per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.